



COMUNE DI TRENTO

Servizio Risorse umane

Ufficio Gestione e concorsi

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento
tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210
pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. 8.³⁰-12.³⁰ gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12.⁰⁰

Numero di protocollo associato
al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo

ALLEGATO N. 1

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA (ART. 35 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II.)
DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA PER I
DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO.**

CIG: 937297687A.

- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA -

INDICE

<u>ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>ART. 2 REQUISITI.....</u>	<u>pag. 6</u>
<u>ART. 3 INFORMAZIONI DI CONTESTO: CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI..</u>	<u>pag. 6</u>
<u>ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</u>	<u>pag. 7</u>
<u>ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....</u>	<u>pag. 8</u>
<u>ART. 6 PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>pag. 9</u>
<u>ART. 7 NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI E INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELL'IMPRESA.....</u>	<u>pag. 11</u>
<u>ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 10 IMPORTO DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 13</u>
<u>ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 13</u>
<u>ART. 13 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 14</u>



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Certificate Approval N. 209088/A/0001/UK/IT/1

COMUNE DI TRENTO



<u>ART. 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....</u>	<u>pag. 14</u>
<u>ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.....</u>	<u>pag. 14</u>
<u>ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 16</u>
<u>ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....</u>	<u>pag. 17</u>
<u>ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 17</u>
<u>ART. 19 SUBAPPALTO.....</u>	<u>pag. 17</u>
<u>ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI.....</u>	<u>pag. 20</u>
<u>ART. 21 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....</u>	<u>pag. 20</u>
<u>ART. 22 SICUREZZA.....</u>	<u>pag. 20</u>
<u>ART. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....</u>	<u>pag. 21</u>
<u>ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>pag. 21</u>
<u>ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA.....</u>	<u>pag. 21</u>
<u>ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI.....</u>	<u>pag. 22</u>
<u>ART. 27 PENALI.....</u>	<u>pag. 22</u>
<u>ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>pag. 23</u>
<u>ART. 29 RECESSO.....</u>	<u>pag. 24</u>
<u>ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>pag. 24</u>
<u>ART. 31 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</u>	<u>pag. 24</u>
<u>ART. 32 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....</u>	<u>pag. 25</u>
<u>ART. 33 SPESE CONTRATTUALI.....</u>	<u>pag. 25</u>
<u>ART. 34 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....</u>	<u>pag. 26</u>
<u>ART. 35 NORMA DI CHIUSURA.....</u>	<u>pag. 26</u>



ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. L'attività oggetto del servizio comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente a carico del medico competente e, in particolare, dagli artt. **25 e 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.**

2. Ferma restando l'esecuzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa citata al comma 1, viene richiesta, in particolare, **la seguente attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza:**

1) **visita obbligatoria ai luoghi di lavoro;**

2) valutazione dell'ambiente di lavoro, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, di precedenti indagini ambientali o altra documentazione inerente l'Igiene e Medicina del Lavoro ai fini della redazione del **Piano di Sorveglianza Sanitaria;**

3) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. attraverso **protocolli sanitari** definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il servizio di sorveglianza sanitaria prevede **la nomina di almeno TRE medici competenti, la redazione o revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e il suo aggiornamento per tutta la durata contrattuale;**

4) **la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti** ai sensi dell'art. 39 comma 6 del d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., in ragione della molteplicità delle sedi lavorative ("unità produttive") e della necessità evidenziata dalla valutazione dei rischi sinora operata. **Detta Funzione può essere garantita da uno dei TRE medici competenti di cui al punto 3;**

5) **partecipazione, per gli aspetti sanitari, alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi** previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.;

6) **collaborazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI);**

7) predisposizione ed aggiornamento dei registri degli eventuali esposti ad agenti cancerogeni, biologici e degli eventi accidentali;

8) assistenza/consulenza tecnico-normativa in tema di Medicina ed Igiene del Lavoro per tutto il periodo dell'incarico;

9) collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS sui rischi ai quali essi sono esposti e sulle modalità individuali e collettive per evitarli/ridurli;

10) collaborazione con il RSPP e i vari datori di lavoro (Dirigenti dei vari Servizi) per attuare e mantenere a sistema la gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, secondo la norma UNI ISO 45001:2018;

11) rapporti con organi ispettivi, INAIL, Organizzazioni Sindacali, Magistratura, ... per problemi inerenti l'Igiene e la Medicina del Lavoro;

12) **partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza** con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori



prevista dal d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e comunicazioni conseguenti;

13) **informazione** ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti clinico-strumentali a cui sono sottoposti e consegna agli stessi di copia degli accertamenti clinico-strumentali eseguiti;

14) **predisposizione ed aggiornamento di cartelle sanitarie**, predisposizione della documentazione obbligatoria, **tenuta dello scadenario e calendarizzazione delle visite mediche e degli altri accertamenti sanitari periodici**, predisposizione della relazione obbligatoria sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, **comunicazioni ai Dirigenti del Comune** e pratiche amministrative varie;

15) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso**, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 679/2016 e al d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., e con salvaguardia del segreto professionale;

16) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornitura delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

3. Vengono, inoltre, richieste le seguenti **prestazioni tecniche**:

1) visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 (in via presuntiva n. 700/anno);

2) visita medica di idoneità nell'ambito della verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope (in via presuntiva 6/anno);

3) visita psicologica, anche ai fini della verifica della permanenza delle condizioni psico-fisiche che legittimano lo svolgimento dei servizi armati (in via presuntiva 15/anno);

4) audiometria con esame otoscopio (in via presuntiva n. 110/anno);

5) spirometria (in via presuntiva n. 230/anno);

6) visita ergoftalmologica (ergovision) (in via presuntiva 270/anno);

7) ECG (in via presuntiva 66/anno);

8) test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro (in via presuntiva 5/anno);

9) glicemia (in via presuntiva 10/anno);

10) creatininemia (in via presuntiva 10/anno);

11) azotemia (in via presuntiva 10/anno);

12) emocromo completo (in via presuntiva 10/anno);

13) kit per raccolta campione ematico per emocromo (in via presuntiva 10/anno);

14) enzimi epatici SGPT (in via presuntiva 10/anno);



- 15) enzimi epatici SGOT (in via presuntiva 10/anno);
- 16) Gamma GT (in via presuntiva 10/anno);
- 17) bilirubina (totale e frazionata) (in via presuntiva 10/anno);
- 18) VES (in via presuntiva 10/anno);
- 19) urine (in via presuntiva 10/anno);
- 20) fenolo urinario (in via presuntiva 2/anno);
- 21) acido t,t-muconico (urine) (in via presuntiva 2/anno);
- 22) acido S-fenilmercapturico (urine) (in via presuntiva 2/anno);
- 23) acido ippurico (urine) (in via presuntiva 2/anno);
- 24) acido metilippurico (urine) (in via presuntiva 2/anno);
- 25) immunoglobuline specifiche antitetano (in via presuntiva 10/anno);
- 26) HbsAg (in via presuntiva 2/anno);
- 27) HbsAb (in via presuntiva 2/anno);
- 28) HcvAb (in via presuntiva 2/anno);
- 29) trigliceridemia (in via presuntiva 2/anno);
- 30) colesterolemia totale (in via presuntiva 2/anno);
- 31) colesterolemia HDL (in via presuntiva 2/anno);
- 32) TSH (in via presuntiva 2/anno);
- 33) RX torace (in via presuntiva 2/anno);
- 34) RX segmenti ossei (in via presuntiva 2/anno);
- 35) test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A (in via presuntiva n. 76/anno);
- 36) CDT (transferrina desialata) (in via presuntiva n. 2/anno);
- 37) kit per raccolta campione ematico per CDT (in via presuntiva n. 2/anno);
- 38) analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B prima molecola (in via presuntiva n. 2/anno);
- 39) test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro (in via presuntiva n. 6/anno);
- 40) tempi di reazione (in via presuntiva 5/anno).



4. I quantitativi indicati nel presente articolo per ciascuna prestazione richiesta sono puramente indicativi, sono frutto di una stima presunta, effettuata su base storica e previsionale, del fabbisogno complessivo del comune di Trento, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite. In caso di effettuazione di più prestazioni tecniche rispetto a quelle stimate per singola tipologia di cui sopra, sarà ridotta la possibilità di svolgimento di prestazioni tecniche delle altre tipologie.

5. L'appalto non è suddiviso in lotti.

6. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

ART. 2

REQUISITI

1. È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto o iscrizione ad un albo o registro professionale per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;

b) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

c) per lo svolgimento dell'attività di medico competente, lo stesso deve possedere i titoli e requisiti di cui all'art 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., essere in regola con le prescrizioni ivi previste ed essere iscritto nell'elenco di cui al comma 4 del citato articolo.

2. I medici competenti forniti dall'Aggiudicatario devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 3 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito.

3. Il Medico Coordinatore fornito dall'Aggiudicatario deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 6 anni maturati precedentemente alla data di invio della Lettera di Invito.

4. Il Medico Coordinatore fornito dall'Aggiudicatario deve possedere un'esperienza di medico competente almeno annuale anche non continuativa, maturata nei 5 anni precedenti alla data di invio della Lettera di Invito, per conto di soggetti pubblici o privati con più di 300 lavoratori alle loro dipendenze.

ART. 3

INFORMAZIONI DI CONTESTO: CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Al fine di definire il contesto operativo in cui l'Affidatario dovrà svolgere il servizio, si riportano alcune informazioni che renderanno possibile la corretta valutazione del servizio e la conseguente formulazione dell'offerta economica.

2. Informazioni riguardanti il personale in servizio presso il comune di Trento: totale personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data del 15.06.2022: n. 1.383, di cui 1.364 a tempo indeterminato e n. 19 a tempo determinato.

3. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dagli attuali protocolli sanitari: **alla data del 15.06.2022 i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono n. 831 (339 addetti ad attività d'ufficio; 492 addetti ad attività non d'ufficio).** A questi si aggiunge il **personale supplente** (educatori, operatori d'appoggio, cuochi) assunto a tempo determinato per sostituzioni negli asili nido e nelle scuole materne, in numero pari a **63**.

4. Le sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente, sono riportate nell'Allegato al presente capitolato.

5. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo e può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative; variazioni



in aumento o in diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

ART. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile, **entro 5 giorni dall'avvio del servizio, nel territorio del Comune di Trento (ad esclusione delle circoscrizioni Bondone, Sardagna, Povo, Villazzano, Argentario e Meano) un ambulatorio** dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere le visite preventive in fase preassuntiva, preventive, le visite mediche, periodiche e non, con giudizio di idoneità specifica, le visite mediche – videoterminalisti, le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., le visite mediche di idoneità nell'ambito della verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope di cui ai punti 1), e 2) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato, garantendone la disponibilità per tutta la durata del contratto.

2. L'Aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle visite psicologiche, nonché degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui ai punti da 3) a 40) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato, a scelta, in uno dei seguenti modi:

- presso l'ambulatorio di cui al comma 1;

- qualora l'ambulatorio di cui al comma 1 non sia dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere tutti o parte degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui ai punti da 4) a 40) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato e/o qualora scelga di effettuare le visite psicologiche di cui al punto 3) dell'art. 1, comma 3, del presente capitolato in sede diversa rispetto all'ambulatorio di cui al comma 1, l'Aggiudicatario si potrà avvalere di centri situati all'interno del territorio comunale di Trento (ad esclusione delle circoscrizioni Bondone, Sardagna, Povo, Villazzano, Argentario e Meano), rendendoli disponibili (**si veda in proposito l'art. 19 sul subappalto**), fermi restando in capo all'Aggiudicatario stesso l'esclusiva titolarità dei compiti di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto e l'obbligo di refertazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'idoneità e la conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo e degli eventuali centri previsti al comma 2 del presente articolo.

4. Qualora l'Amministrazione accerti la non idoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo e degli eventuali centri previsti al comma 2 del presente articolo, applica le penali ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 del presente capitolato.

5. Nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio di cui al comma 1 del presente articolo e/o dei centri di cui al comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 e comma 2 lett. o) del presente capitolato con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art. 25 del presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire a seguito dell'inadempimento, e con le modalità e le conseguenze di cui al medesimo articolo 28 del presente capitolato.

6. I tre medici competenti devono garantire tra loro la sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente capitolato in modo da garantire continuità alla prestazione.

7. In casi e per motivi eccezionali, è facoltà dell'Affidatario, sostituire ciascun medico con altro medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto, previo accordo con l'Amministrazione.

8. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari non previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri scelti dal Comune di Trento, che ne sopporterà gli



oneri.

9. Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenzari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del Piano di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche saranno effettuate con cadenza almeno settimanale, fatte salve eventuali esigenze straordinarie a carattere d'urgenza. Le visite periodiche di sorveglianza sanitaria saranno programmate direttamente dal medico competente, che è tenuto ad informare i Servizi comunali interessati della cadenza temporale delle stesse **con almeno 10 giorni di anticipo**. Per quanto riguarda, invece, le altre visite, il medico competente è tenuto a sottoporre ad accertamento sanitario i dipendenti interessati entro 7 giorni dalla richiesta del Comune, mentre per le visite a carattere d'urgenza tra la richiesta del Comune e l'esecuzione delle stesse è previsto un tempo non superiore a 3 giorni.

10. L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

11. L'Amministrazione comunale fornisce tempestivamente la documentazione sanitaria in possesso (cartelle sanitarie), consegnata dal medico competente uscente, nonché copia dei vigenti DVR E PSS.

12. In ogni caso, il medico competente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e all'interessato degli esiti degli accertamenti sanitari.

13. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8.

14. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

15. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 5

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) **la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2** "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) **la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23** "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e **il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.** "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) **il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

d) **la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2** "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";

e) **il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49** "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

f) **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,



- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione Quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Per le attività di **sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza** come definite all’art. 1 commi 1 e 2 del presente capitolato speciale d’appalto, e per la **Funzione di Coordinamento** come definita all’art. 1 comma 2 punto 4) del presente capitolato speciale d’appalto, l’Aggiudicatario incasserà **un importo a forfait** pari ad € 8.500,00/anno, diminuito dell’unica percentuale di ribasso offerta, oltre all’applicazione dell’IVA **se dovuta**.

2. Per le **prestazioni tecniche** come definite all’art. 1 comma 3 del presente capitolato l’Aggiudicatario incasserà i seguenti importi per ciascuna tipologia di prestazione, diminuiti dell’unica percentuale di ribasso offerta:

- visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminalisti e le altre visite previste all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 ad € 36,00;
- visita medica di idoneità nell’ambito della verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope ad € 65,00;
- visita psicologica ad € 42,75;



- audiometria con esame otoscopio ad € 17,50;
- spirometria ad € 19,00;
- visita ergoftalmologica (ergovision) ad € 16,50;
- ECG ad € 17,50;
- test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro ad € 80,00;
- glicemia ad € 2,00;
- creatininemia ad € 2,00;
- azotemia ad € 2,00;
- emocromo completo ad € 4,50;
- kit per raccolta campione ematico per emocromo ad € 4,50;
- enzimi epatici SGPT ad € 2,00;
- enzimi epatici SGOT ad € 2,00;
- Gamma GT ad € 2,00;
- bilirubina (totale e frazionata) ad € 2,00;
- VES ad € 1,50;
- urine ad € 2,00;
- fenolo urinario ad € 22,50;
- acido t,t-muconico (urine) ad € 19,50;
- acido S-fenilmercapturico (urine) ad € 27,50;
- acido ippurico (urine) ad € 15,00;
- acido metilippurico (urine) ad € 15,00;
- immunoglobuline specifiche antitetano ad € 9,20;
- HbsAg ad € 7,30;
- HbsAb ad € 8,65;
- HcvAb ad € 8,65;
- trigliceridemia ad € 2,50;
- colesterolemia totale ad € 1,80;



- colesterolemia HDL ad € 2,70;
- TSH ad € 11,80;
- RX torace ad € 17,50;
- RX segmenti ossei ad € 35,00;
- test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A ad € 63,00;
- CDT (transferrina desialata) ad € 22,50;
- kit per raccolta campione ematico per CDT ad € 4,50;
- analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massima: campione B prima molecola ad € 187,50;
- test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro ad € 2,50;
- tempi di reazione ad € 18,00.

3. L'importo complessivo biennale stimato del contratto corrisponde ad **€ 106.212,10 (IVA esclusa)** ed è determinato dall'importo a forfait di cui al comma 1 del presente articolo per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la Funzione di Coordinamento cui va aggiunta la sommatoria dei prodotti fra i prezzi unitari previsti al comma 2 del presente articolo per le quantità presunte per la singola prestazione indicate nell'art. 1 del presente capitolato.

ART. 7

NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI E INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELL'IMPRESA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla preselezione, da presentare all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, di almeno 5 figure idonee a ricoprire il ruolo di medici competenti, il cui profilo risponda ai titoli e ai requisiti stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 2 del presente capitolato. Fra le 5 figure idonee a ricoprire il ruolo di medici competenti, una di esse dovrà presentare i requisiti di cui all'art. 2 comma 4 del presente capitolato per ricoprire il ruolo di medico Coordinatore.
2. I medici competenti, inoltre, dovranno partecipare ed essere in regola con i crediti previsti dal programma di educazione continua in medicina secondo il comma 3 del citato art. 38.
3. Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad un'ulteriore preselezione di altre figure idonee.
4. Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro, per quanto di sua legittima competenza.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei medici competenti.
6. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Referente dell'Impresa per il servizio di medico competente, con indicazione



del recapito cellulare e indirizzo e-mail dello stesso. Il Referente dell'Impresa dovrà essere reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica;
 - b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - b) l'offerta economica dell'Appaltatore;
 - c) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - d) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e ii..
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

1. Il contratto ha la durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio. L'avvio del servizio è previsto presumibilmente con il giorno **1 ottobre 2022**.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata (d'urgenza) rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa tramite PEC. In tal caso, il pagamento delle prestazioni eseguite prima della sottoscrizione del contratto avverrà a seguito del completamento dei controlli sui requisiti di partecipazione. Nel caso in cui i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, la Stazione Appaltante provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. Per le prestazioni eseguite l'operatore economico avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
3. Alla scadenza del contratto, il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante si riserva **UN'OPZIONE DI RINNOVO**, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'Appaltatore, per una durata pari a **2 (due) anni**. La Stazione Appaltante esercita tale opzione comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante, a Suo insindacabile giudizio, ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
4. La durata del contratto può essere modificata dal comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante per il tempo necessario, e in ogni caso per non più di 4 (quattro) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (**OPZIONE DI PROROGA TECNICA**), per un valore massimo stimato pari ad **€ 17.702,02**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 10 IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente Capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 23/1990, l'Amministrazione comunale di Trento in qualità di Stazione Appaltante, su richiesta scritta da parte dell'Appaltatore, rivaluterà



annualmente il corrispettivo contrattuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI), applicando il 75% dell'ultima variazione percentuale media annua disponibile, come calcolata dall'ISTAT. L'**aggiornamento dei prezzi contrattuali** verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice ISTAT;

- il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante ha la **facoltà di aumentare le prestazioni entro il limite del 20% dell'importo del contratto (AD ESEMPIO** qualora ciò sia necessario **in relazione alla necessità di effettuare prestazioni aggiuntive non previste all'atto della programmazione della presente procedura di gara oppure in ragione della necessità di sottoporre a visita/esami di cui all'art. 1 comma 3 del presente capitolato un numero di dipendenti superiore a quanto stimato**, mantenendo ferme le condizioni originarie e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. Tale variazione costituisce modifica contrattuale ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della LP n. 2/2016 e può essere esercitata dal Comune di Trento – Servizio Risorse Umane in qualità di Stazione Appaltante in qualunque momento durante l'intera durata del contratto (eventuale proroga compresa). La modifica sopra descritta costituisce **OPZIONE**, riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante, che la esercita in continuità di esecuzione del servizio all'approssimarsi del superamento della quantità/importo originariamente fissato nel contratto; in tal caso l'emissione d'ordine di quantitativi aggiuntivi da parte della Stazione Appaltante avverrà a seguito di specifica comunicazione via PEC all'Appaltatore da parte del medesimo comune di Trento in merito alla decisione di avvalersi dell'opzione. Qualora, invece, l'Amministrazione chieda all'Appaltatore l'estensione ad altre prestazioni non comprese nel presente capitolato, il prezzo unitario e la qualità di tali prestazioni saranno concordate prima della consegna tra l'Amministrazione e l'Appaltatore. In ogni caso, è necessaria la previa adozione dei necessari atti provvedimenti e negoziali.

3. L'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare le opzioni previste al presente articolo agli stessi - o più favorevoli per il Comune di Trento – prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta.

4. Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto** (tetto massimo di spesa per il contratto + opzione di rinnovo + opzione di proroga tecnica + opzione del 20 % + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad **€ 276.151,46 al netto di Iva (se dovuta)**.

ART. 11

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 12

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla



risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 13

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 14

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 15

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Il pagamento del corrispettivo forfetario per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza e per la funzione di Coordinamento viene erogato all'Appaltatore in rate mensili, ferma restando la rendicontazione delle attività espletate.

2. Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni tecniche è erogato all'Appaltatore, sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettuate, con cadenza mensile, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 5 del presente capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. L'Aggiudicatario deve far pervenire al Servizio Risorse Umane (indirizzo pec) il rendiconto relativo all'attività espletata di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza, nonché l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, le tipologie e il numero delle prestazioni tecniche effettuate nei confronti degli stessi, entro il primo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento.

5. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 4.

6. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

7. L'accertamento della regolare esecuzione avviene, in ogni caso, a condizione che sia pervenuto, nei termini previsti al comma 4 del presente articolo, il rendiconto relativo all'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto, effettuate nel mese di riferimento, e per quanto riguarda le prestazioni tecniche,



che sia pervenuto il **rendiconto** con l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, le tipologie e il numero delle prestazioni tecniche effettuate nel mese di riferimento nei confronti degli stessi di cui al comma 4 del presente articolo. L'accertamento della regolare esecuzione avviene attraverso **l'approvazione del rendiconto** da parte della Stazione appaltante, tramite rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di documento idoneo ai fini dell'emissione della documentazione fiscale (fattura elettronica) da parte dell'Appaltatore ed è condizione essenziale per procedere a tale emissione. Detto termine è sospeso nel caso in cui il rendiconto venga respinto perché contestato. In ogni caso, la Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto. Tali richieste sospenderanno la decorrenza dei termini di approvazione, che riprenderanno a decorrere con la presentazione della documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

8. Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

9. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

10. Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.

11. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

12. La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere inserito il codice CIG (codice identificativo di gara);
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio destinatario della fattura è il seguente: AMK73K; tale codice verrà inserito anche in sede di stipula del contratto.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Trento – Servizio Risorse Umane e dovranno inoltre contenere l'esplicita indicazione del numero e data dell'ordinativo a cui si riferiscono.

13. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a



personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

14. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

15. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 13, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

16. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

17. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

ART. 16

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'esecuzione il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.

3. La verifica di conformità viene svolta dal Direttore dell'esecuzione in corso di esecuzione del contratto **con attestazione a cadenza mensile, in occasione dell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 15 reso dall'Appaltatore** e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione



appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

5. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

6. In ogni caso il RUP/Direttore dell'esecuzione o loro incaricati possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato in tutti i suoi aspetti. L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che la stazione appaltante ritenga opportuno acquisire.

ART. 17

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 19

SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, il subappalto è limitato alle seguenti prestazioni:

- visita psicologica;
- audiometria con esame otoscopico;
- spirometria;
- visita ergoftalmologica (ergovision);
- ECG;
- test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro;



- glicemia;
- creatininemia;
- azotemia;
- emocromo completo;
- kit per raccolta campione ematico per emocromo;
- enzimi epatici SGPT;
- enzimi epatici SGOT;
- Gamma GT;
- bilirubina (totale e frazionata);
- VES;
- urine;
- fenolo urinario;
- acido t,t-muconico (urine);
- acido S-fenilmercapturico (urine);
- acido ippurico (urine);
- acido metilippurico (urine);
- immunoglobuline specifiche antitetano;
- HbsAg;
- HbsAb;
- HcvAb;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale;
- colesterolemia HDL;
- TSH;
- RX torace;
- RX segmenti ossei;
- test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A;
- CDT (transferrina desialata);
- kit per raccolta campione ematico per CDT;
- analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massima: campione B prima molecola;
- test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro;
- tempi di reazione.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di servizi individuate dall'art. 105 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: in particolare, per quanto riguarda il presente appalto

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi



nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione dell'idoneo documento per l'emissione della fattura di cui all'art. 15 comma 7, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore emette fattura all'appaltatore relativa alle prestazioni dallo stesso eseguite;

d) l'Appaltatore emette fattura nei confronti dell'Amministrazione comunale con le modalità ordinarie (artt. 21 e ss. Del DPR n. 633/1972), con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo delle prestazioni dallo stesso eseguite e, in distinta fattura, per l'importo delle prestazioni realizzate dal subappaltatore;

e) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve



comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 21

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 22

SICUREZZA

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai



sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto sopra citato.

ART. 23

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Trento e l'Appaltatore, in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. L'Appaltatore si impegna a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del presente contratto.

ART. 25

GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare garanzia definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato, **di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale** determinato con riferimento alla somma di tutti gli anni di durata del contratto (salve eventuali maggiorazioni previste dall'art. 103 di cui sopra) con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

3. La garanzia definitiva garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

8. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del



D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione appaltante.

ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione comunale, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze, cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per danni causati a terzi (persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose), con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila/00) e durata pari alla durata del contratto, che tenga indenne l'Amministrazione comunale di Trento da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale di Trento.
6. Copia della polizza, specifica, o come appendice a polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni, al R.U.P. del comune di Trento, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
7. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
8. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
9. L'inottemperanza a quanto prescritto al presente articolo può essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 27 PENALI

1. È stabilita una penale di € 40,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto al termine fissato dall'art. 4, comma 10 del presente capitolato.
2. In caso di accertamento di carenze di gestione/inadempienze diverse dal mancato rispetto del termine suddetto (ivi comprese carenze di gestione/inadempienze inerenti l'offerta tecnica), l'Amministrazione procede a diffidare in forma scritta l'Appaltatore a fornire le proprie giustificazioni e/o a regolarizzare la propria posizione entro un termine breve, e comunque non superiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.
3. Decorso il termine suddetto senza che l'Appaltatore abbia fornito in forma scritta



giustificazioni e/o abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione e/o se le giustificazioni fornite dall'Appaltatore non sono ritenute valide ed accettabili da parte dell'Amministrazione, l'Amministrazione applica una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità contestata, in relazione alla gravità della carenza di gestione/inadempienza.

L'applicazione delle penali avviene mediante decurtazione dell'importo corrispondente dal primo pagamento utile successivo o mediante incameramento parziale o totale della cauzione definitiva di cui all'art. 25, che dovrà essere tempestivamente reintegrata.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. In ogni caso di applicazione delle penali sopra indicate, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ART. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. 2/2020;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
- f) in caso di mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, in particolare, in caso di mancata costituzione dell'ambulatorio per effettuare le visite di cui all'art. 4, comma 1 del presente capitolato, nel termine ivi previsto, nonché in caso di indisponibilità dell'ambulatorio o di idonei centri per svolgere tutti o parte degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e/o le visite psicologiche di cui all'art. 4 comma 2 del presente capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 16, comma 5, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 4, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi (ambulatorio e centri di cui all'art. 4 del presente capitolato) nell'ambito territoriale prescritto dal presente capitolato o offerto in sede di gara;
- o) nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche



dell'ambulatorio previsto al comma 1 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto e/o degli eventuali centri previsti al comma 2 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto;

- p) nel caso in cui l'Amministrazione comunale accerti che i medici competenti/il Medico Coordinatore non siano in possesso di tutti i titoli e requisiti previsti dal presente capitolato;
- q) grave ritardo nell'elaborazione e consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- r) gravi ritardi nel rispetto degli scadenziari e dei termini previsti dall'art. 4 comma 9 del presente capitolato o dei termini migliorativi offerti in sede di offerta tecnica;
- s) in caso di carenze di gestione/inadempienze, violazioni degli obblighi nascenti dal contratto che siano, motivatamente, giudicate dall'Amministrazione di particolare gravità.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 29 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 31 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...)."
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane



SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

ART. 32

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 33

SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. In particolare, l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al



contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 34
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. A norma dell'art. 2 del Codice di Comportamento approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale di data 28.12.2016 n. 250 – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

4. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di Comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dal Piano di prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 35
NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO RISORSE UMANE
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

- **ALLEGATO:** elenco delle sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente.

CM